

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5563 del 25/10/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014, intestata a Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per il Presidio Ospedaliero "Morgagni - Pierantoni" di Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5772 del 25/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014, intestata a Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per il Presidio Ospedaliero "Morgagni - Pierantoni" di Forlì.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 72461. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il Presidio Ospedaliero "Morgagni - Pierantoni" di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 16/01/2014 con Atto Prot. Com.le 3654, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-837 del 21/02/2019 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-911 del 23/02/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 03/04/2023, acquisita al Prot. Com.le 42352 e da Arpae PG/2023/58340, da "**AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA**" per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata relativamente al presidio ospedaliero Morgagni-Pierantoni sito nel Comune di Forlì, via Forlanini n. 34, con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 54974 del 02/05/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/76027, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche con riferimento all'impatto acustico;

Considerato che in data 31/05/2023 sono pervenute le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 69188 e da Arpae al PG/2023/96192;

Dato atto che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 71624 del 06/06/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/99017, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: "*Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto contenente la valutazione di impatto acustica integrata con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che la messa in esercizio di generatore GE2 (riferimento emissione E6/E7), presso Ospedale Morgagni – Pierantoni Via Forlanini n. 34 rispetta i valori differenziali ed assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Forlì e che tale sorgente, oggetto di modifica sostanziale dell'AUA, è utilizzata solo in emergenza; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.*";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/10/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014 ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 72461. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il Presidio Ospedaliero “Morgagni - Pierantoni” di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/01/2014 con Atto Prot. Com.le 3654, come segue:

- **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014** ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con sede legale in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 72461. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il Presidio Ospedaliero “Morgagni - Pierantoni” di Forlì, Via Carlo Forlanini n. 34*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 16/01/2014 con Atto Prot. Com.le 3654, come segue:
 - **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di

Forlì-Cesena n. 70 del 13/01/2014, Prot. Prov.le 3476/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato B all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 70 del 13/01/2014 prot. n. 3476/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/01/2014 P.G.N. 116541, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale DET-AMB-2019-837 del 21/02/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/02/2019 P.G.N. 18900;
- determina dirigenziale DET-AMB-2021-911 del 23/02/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 25/02/2021 prot. n. 19511.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede, tenuto conto di precedenti comunicazioni di seguito riassunte:

- in data 19/12/2022, acquisita al prot. PG/2022/207393, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'adeguamento, ai sensi del comma 6. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.Lgs. 152/06 e smi, delle emissioni E1, E2, E3 e E4, obbligo di legge ricordato dalla prescrizione n. 8 del paragrafo C dell'Allegato B alla Autorizzazione Unica Ambientale n. 70 del 13/01/2014 prot. n. 3476/2014;
- con nota del 10/02/2023 PG/2023/25207 è stata comunicata l'improcedibilità della citata comunicazione in quanto, ai sensi dell'art. 273-bis comma 6, si rendeva necessaria la presentazione di una domanda di modifica sostanziale;
- nella medesima nota si precisava altresì che "*....con la trasmissione della comunicazione del 19/12/2022 Codesta Ditta ha rispettato la scadenza del 31/12/2022 prevista dall'art. 273-bis comma 5. D.Lgs. 152/06 e smi.....*";

trattasi di quanto di seguito riportato:

- adeguamento delle emissioni E1, E2, E3 e E4, ai sensi del comma 6. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.Lgs. 152/06 e smi, ai valori limiti più restrittivi previsti dall'Allegato I alla Parte Quinta del medesimo decreto per i medi impianti di combustione esistenti;
- modifica delle modalità di utilizzo della "CENTRALE TERMICA M4" di cui alla emissione E4, ovvero:
 - nella precedente autorizzazione la caldaia M4 è stata valutata con funzionamento continuo pari a 24 ore/giorno;
 - con la presente istanza di modifica si evidenzia che la caldaia M4 è invece un impianto di emergenza che entra in funzione, con funzionamento di 24 ore/giorno, in caso di fermata della caldaia M1 (emissione E1);
 - alla luce di tale nuova circostanza, tenuto conto che i tempi di funzionamento saranno inferiori a 500 ore annue, l'azienda chiede l'applicazione di quanto previsto dall'art. 273-bis comma 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ossia l'esenzione dall'adeguamento ai valori limite più restrittivi e il rispetto di prescrizioni volte a dimostrare un utilizzo inferiore alle 500 ore/anno;
- con riferimento al gruppo elettrogeno di emergenza GE.1 di cui alla emissione E5:
 - nella precedente autorizzazione era prevista la sostituzione del gruppo elettrogeno esistente (1,585 MW, a gasolio) con uno nuovo (2,723 MW, a gasolio);
 - la corrispondente emissione E5 era stata quindi indicata con due configurazioni diverse, ovvero "stato attuale" e "stato futuro", con cessazione dell'utilizzo dell'impianto esistente una volta comunicata la messa in esercizio di quello nuovo;
 - con la presente istanza di modifica, oltre a confermare che il nuovo gruppo elettrogeno non è ancora stato installato, si evidenzia che tale impianto avrà due camini di espulsione dei

fumi, denominati E5 e E5bis, con portata pari a 2.300 Nmc/h cadauno.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/65017 del 13/04/2023, aggiornata in data 13/06/2023 PG/2023/103190, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta;

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota prot. n. PG/2023/176924 del 18/10/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate con correzione di eventuali refusi:

“

Valutazioni normative

EMISSIONI E1, E2 E3 ed E4.

Con riferimento ai criteri Criaer, per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

<i>INQUINANTE</i>	<i>CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)</i>
<i>Materiale particellare</i>	<i>5</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>350</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>35</i>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

Si precisa che:

a norma dell'art. 273 bis, comma 3 “ L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5, e all'articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo”.

A norma dell'articolo 273 bis comma 5, “a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4.”

Pertanto, essendo la somma delle potenzialità termiche degli impianti civili superiore a 5 MWt i limiti da applicare dal 1 gennaio 2025 per i “Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) sono i seguenti.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm ³ [1] [4]	5 mg/Nm ³ [1] [4]
ossidi di azoto (NO ₂)	250 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³ [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [3] [4]	35 mg/Nm ³ [3] [4]
<p>[1] 15-20 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas da altoforno.</p> <p>[2] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale.</p> <p>[3] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica.</p> <p>[4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</p>		

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%".

I limiti di emissione comportano quindi una riduzione del limite degli ossidi di Azoto da 350 mg/Nmc (autorizzazione vigente) a 200 mg/Nmc come da indicazioni della tabella relativa ad impianti con potenzialità maggiore di 5 MWt alimentati a gas naturale.

Inoltre, in base alla legislazione vigente i medi impianti di combustione devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, della strumentazione prevista all'art. 294 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m. (Sistema Controllo Combustione);

1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.

Dal dettato normativo, pertanto, si evince che il Sistema di Controllo della Combustione è un sistema automatizzato che ottimizza la combustione in funzione di parametri misurati in continuo ed in particolare del tenore di O₂ libero e dei dati di portata di combustibile e comburente (aria) provvedendo alla variazione del secondo a seconda delle condizioni di combustione.

La ditta, in risposta alla richiesta di integrazioni, ha dichiarato che:

La caldaia M1 è già dotata di sistema di regolazione automatico della combustione;

Per le caldaie M2-M3-M4 non è tecnicamente possibile l'installazione di un sistema di regolazione automatica della combustione, se non sostituendo l'intero bruciatore con un nuovo impianto. A tal proposito si allega la dichiarazione fornita dalla ditta autorizzata da Riello, costruttore del generatore di calore. Si precisa che tali caldaie sono dotate di analizzatore in continuo O₂, CO, CO₂, NO e temperatura dei fumi.

Stante la dichiarazione della ditta, visto che si tratta di impianti esistenti e, ove tecnicamente impossibile installare un SCC sono comunque presenti sistemi di misura in continuo a camino di O₂, CO, CO₂, NO e temperatura fumi, si valuta che al momento non siano cogenti elementi ostativi nel merito del sistema di controllo della combustione.

In considerazione del fatto che la caldaia E4 vedrà un utilizzo limitato a meno di 500 ore anno in sostituzione della caldaia E1 si valuta di applicare i limiti meno restrittivi ma di richiedere comunque autocontrolli alle emissioni con periodicità triennale (articolo 273-bis comma 15).

Caldaie riscaldamento locali.

La somma delle potenzialità termiche di tutti gli impianti, comprese le caldaie ad uso civile ad esclusivo uso per riscaldamento locali, è superiore a 3 MWt, motivo per il quale anche queste caldaie di minore potenza devono essere autorizzate (E14, E15, E16 ed E17) e devono rispettare i limiti della normativa senza necessità di eseguire gli autocontrolli annuali.

I limiti di emissione che tali impianti devono rispettare sono di seguito riportati.

1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	5 mg/Nm ³ [1] [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]
ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³ [4]
<p>[1] 15-20 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato é gas da altoforno.</p> <p>[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se é utilizzato come combustibile metano o GPL.</p> <p>[3] 1700 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke; 800 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria).</p> <p>[4] Se il combustibile utilizzato é un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.</p>	

Gruppi Elettrogeni di emergenza

*A norma dell'articolo 272 comma 5 che recita
OMISSIS*

Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.

i gruppi elettrogeni, anche di emergenza, devono quindi essere autorizzati operando come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento; le motopompe, al contrario, non dovrebbero essere autorizzate essendo il loro uso legato esclusivamente alle procedure di spegnimento incendi.

I gruppi elettrogeni esistenti ed in progetto, sono alimentati a gasolio.

In base alla parte III dell'allegato 1 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 i limiti di emissione che detti impianti esistenti devono comunque rispettare, sono riportati di seguito (Ossigeno di riferimento 15%).

In base all'articolo 273-bis comma 15, per i medi impianti di combustione funzionanti per meno di 500 ore/anno (calcolate come media mobile su ciascun periodo di 5 anni) puo' essere concesso il mantenimento dei limiti meno restrittivi che già attualmente autorizzano detti impianti.

Limiti e prescrizioni delle Singole emissioni in atmosfera

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	Centrale Termica M1 a metano
Portata massima	9550 Nmc/h
Durata	24 h/g
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	5 mg/Nmc*
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nmc*

<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>
--------------------------------	----------------

Tenore Ossigeno di riferimento: 3%

**Il valore limite si considera automaticamente rispettato trattandosi di impianti alimentati a gas naturale*

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare il limite sopra citato*
- *obbligo di eseguire autocontrolli con frequenza annuale.*

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E2, E3</i>	<i>Centrali Termiche M2, M3 a metano</i>
<i>Portata massima</i>	<i>14200 Nmc/h</i>
<i>Durata</i>	<i>24 h/g</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc*</i>
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>200 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Zolfo</i>	<i>35 mg/Nmc*</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>

Tenore Ossigeno di riferimento: 3%

**Il valore limite si considera automaticamente rispettato trattandosi di impianti alimentati a gas naturale*

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare il limite sopra citato*
- *obbligo di eseguire autocontrolli con frequenza annuale.*

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E4</i>	<i>Centrali Termiche M4 a metano</i>
<i>Portata massima</i>	<i>14200 Nmc/h</i>
<i>Durata</i>	<i>24 h/g (per E4 <500 ore/anno utilizzata in emergenza)</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc*</i>
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Zolfo</i>	<i>35 mg/Nmc*</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>

Tenore Ossigeno di riferimento: 3%

**Il valore limite si considera automaticamente rispettato trattandosi di impianti alimentati a gas naturale*

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare il limite sopra citato
- obbligo di eseguire autocontrolli con frequenza triennale
- redazione di registro delle ore di funzionamento della caldaia.

Emissioni delle caldaie per riscaldamento locali di potenzialità termica inferiore a 1 MWt alimentate a metano (E14, E15, E16 ed E17).

CARATTERISTICHE EMISSIONE E14	Caldaia locali ufficio
Durata	<500 h/a
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	5 mg/Nmc*
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nmc*
frequenza autocontrolli	

Tenore Ossigeno di riferimento: 3%

*Il valore limite si considera automaticamente rispettato trattandosi di impianti alimentati a gas naturale

In conclusione si valuta che la ditta debba rispettare il limite sopra citato.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E15	Caldaia obitorio
Durata	<500 h/a
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	5 mg/Nmc*
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nmc*
frequenza autocontrolli	

Tenore Ossigeno di riferimento: 3%

*Il valore limite si considera automaticamente rispettato trattandosi di impianti alimentati a gas naturale

In conclusione si valuta che la ditta debba rispettare il limite sopra citato.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E16	Caldaia obitorio
Durata	<500 h/a
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	5 mg/Nmc*
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nmc*

frequenza autocontrolli	
-------------------------	--

Tenore Ossigeno di riferimento: 3%

*Il valore limite si considera automaticamente rispettato trattandosi di impianti alimentati a gas naturale

In conclusione si valuta che la ditta debba rispettare il limite sopra citato.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E17	Caldaia officina
Durata	<500 h/a
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	5 mg/Nmc*
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nmc*
frequenza autocontrolli	

Tenore Ossigeno di riferimento: 3%

*Il valore limite si considera automaticamente rispettato trattandosi di impianti alimentati a gas naturale

In conclusione si valuta che la ditta debba rispettare il limite sopra citato.

Emissioni dei gruppi elettrogeni esistenti e nuovi

In relazione ai gruppi elettrogeni nuovi ed esistenti si conferma l'autorizzazione precedente anche per i nuovi impianti.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza nel rispetto dei limiti di emissione e prescrizioni sopra riportati".

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle valutazioni del Responsabile del procedimento, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 70 del 13/01/2014 prot. n. 3476/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/01/2014 P.G.N. 116541, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale DET-AMB-2019-837 del 21/02/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di

Forlì in data 28/02/2019 P.G.N. 18900;

- determina dirigenziale DET-AMB-2021-911 del 23/02/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 25/02/2021 prot. n. 19511.

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 03/04/2023 P.G.N. 42352, e successive integrazioni.

C. **EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E12 – MOTOPOMPA M9 (0,096 MW, a gasolio)

EMISSIONE E13 – MOTOPOMPA M10 (0,096 MW, a gasolio)

derivanti da dispositivi messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, che non operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

D. **EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dal presidio ospedaliero Morgagni-Pierantoni **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CENTRALE TERMICA M1 – CALDAIA ACQUA CALDA (5,25 MW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	9.550	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	0 - 24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2024:**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2025:**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

EMISSIONE E2 – CENTRALE TERMICA M2 – GENERATORE DI VAPORE (6,27 MW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente, non dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	14.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	0 - 24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2024:**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2025:**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

EMISSIONE E3 – CENTRALE TERMICA M3 – GENERATORE DI VAPORE (6,27 MW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente, non dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	14.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	0 - 24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti fino al 31/12/2024 :		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Concentrazione massima ammessa di inquinanti a partire dal 01/01/2025 :		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

EMISSIONE E4 – CENTRALE TERMICA M4 – CALDAIA ACQUA CALDA (6,27 MW, a metano) - Impianto di emergenza in sostituzione della CENTRALE TERMICA M1

Medio impianto di combustione esistente, non dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	14.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	occasionale/emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.1 (1,585 MW, a gasolio) – STATO ATTUALE

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E5 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.1 – STATO FUTURO	(2,723 MW, a gasolio)
EMISSIONE E5BIS – GENERATORE DI EMERGENZA GE.1 – STATO FUTURO	

Portata massima	2.300	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E6 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.2	(2,723 MW, a gasolio)
EMISSIONE E7 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.2	

Portata massima	2.300	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E8 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.3 (2,476 MW, a gasolio)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E9 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.4 (2,476 MW, a gasolio)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E10 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.5	(1,248 MW, a gasolio)
EMISSIONE E11 – GENERATORE DI EMERGENZA GE.5	

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	occasionale/emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E14 – CALDAIA M5 LOCALI UFFICIO (0,170 MW, a metano)

EMISSIONE E15 – CALDAIA M6 OBITORIO (0,345 MW, a metano)

EMISSIONE E16 – CALDAIA M7 OBITORIO (0,345 MW, a metano)

EMISSIONE E17 – CALDAIA M8 OFFICINA (0,140 MW, a metano)

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E5 - STATO FUTURO, E5BIS - STATO FUTURO, E6 e E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e la **data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E5 - STATO FUTURO, E5BIS - STATO FUTURO, E6 e E7** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. La messa in esercizio del generatore di emergenza di cui alle **emissioni E5 - STATO FUTURO e E5BIS - STATO FUTURO** di cui al precedente punto 3., dovrà coincidere con la dismissione del generatore di emergenza di cui alla emissione **E5 - STATO ATTUALE**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2 e E3** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro un anno a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E4** con una **periodicità almeno triennale**, ossia entro tre anni a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al

successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento della centrale termica M4 di cui alla **emissione E4**, e di ciascun generatore di cui alle **emissioni E5 – STATO ATTUALE, E8, E9, E10 e E11** (che si configurano come **medi impianti di combustione esistenti**) nel **registro** di cui al successivo punto 12., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno** la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. La centrale termica M4 di cui alla **emissione E4** e ogni generatore di cui alle **emissioni E5 – STATO ATTUALE, E8, E9, E10 e E11**, non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni.
11. La Ditta deve provvedere alla registrazione dei periodi di funzionamento di ciascun generatore di cui alle **emissioni E5 - STATO FUTURO, E5BIS - STATO FUTURO, E6 e E7** (che si configurano come **medi impianti di combustione nuovi**) nel **registro** di cui al successivo punto 12., riportandone la data di accensione e le ore di funzionamento. **Entro il 1° marzo di ogni anno**, a partire dall'anno civile successivo a quello della messa in esercizio di cui al precedente punto 2., la Ditta dovrà trasmettere tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Ogni generatore di cui alle **emissioni E5 - STATO FUTURO, E5BIS - STATO FUTURO, E6 e E7** non deve risultare in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere registrati i periodi di funzionamento della centrale termica M4 e dei generatori di emergenza, come richiesto al precedente punto 10. relativamente alle **emissioni E4, E5 – STATO ATTUALE, E8, E9, E10 e E11;**

- dovranno essere registrati i periodi di funzionamento dei generatori di emergenza, come richiesto al precedente punto 11, relativamente alle emissioni **emissioni E5 - STATO FUTURO, E5BIS - STATO FUTURO, E6 e E7**.

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano

descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di

prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili m

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.